



*Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Decisioni Amministrative Consiliari*

*Al Presidente della IV Commissione
Consiliare permanente*

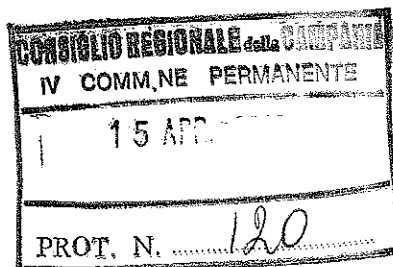
*Al Presidente della VII Commissione
Consiliare permanente*

SEDE

- REG.GEN. n.1391/II

*Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, il ricorso a firma
dell'Avv. Raffaele Sasso e dell'Avv. Maria Vincenza Giannattasio.*

*Il Segretario Generale
Dott. Carlo D'Orta*



Da CR A SERDA

STUDIO LECALI
Avv. RAFFAELLE BASSO
Corso Navarra, 1 - 80138 Napoli - Tel. 081/24685
26193 NAPOLI
Cod. Fiscale 888 RFL 63T27 F839A
P.IVA 02913991218

Si Kotip di:
Ad ogni effetto
legale Contra
Personale
Ugale 2/29-03-2

EGR. SIG. AVV.TI
RAFFAELE SASSO

Napoli -

MARIA VINCENZA
GIANNATTASIO

Ricorso spiegato anche ai sensi dell'art.3 L.205/2000 con istanza di sospensione provvisoria

Ricorrono :

I Sig.ri **ROBERTO PAOLO**, n. a Savignano Irpino il 01.01.1944, ivi res. al Corso V. Emanuele n. 76, C.F. RBRPLA44A01I471W, **TARTARONE GIUSEPPE**, n. a Napoli il 19.01.1940, res. in Roma al Viale G. Bonelli n. 485, C.F. TRTGPP40A19F839T, **TARTARONE MARIO**, nato a Foggia il 15.04.1969, res. in Roma alla via Cassia n. 1110, C.F. TRTMRA69D15D643J, **TARTARONE ALFREDO**, nato a Foggia il 10.02.1967, ivi res. al Viale L. Pinto n. 243, CF. TRTLRD67B10D643Q, **ROBERTO GIUSEPPINA**, nata a Savignano Irpino il 19.03.1936, ivi res. alla via Nazionale n. 39, CF. RBRGPP36C59I471F, **ROBERTO ANNIBALE**, nato a Napoli il 20.10.1976, res. in Napoli al Viale Colli Aminei n. 36/U, CF. RBRNBL76R20F839T, **ROBERTO ADELE**, nata a Napoli il 30.07.1973, CF. RBRDLA73L70F839A, **COLASANTI MARIA ROSARIA**, nata a Napoli il 25.11.1937, ivi res. alla via Monte di Dio n. 25, CF. CLSMRS37S65F839D, **COLASANTI PASQUALE** nato a Greci il 01.01.1943 res. in Napoli alla via Manzoni n. 214, CF. CLSPQL43A01E161F, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Sasso e Maria Vincenza Giannattasio elett.te dom.ti presso lo studio del primo in Napoli al Corso Novara n.36 - in virtù di mandato a margine del presente ricorso .

- ricorrenti -

- *ricorrenti* -

CONTRO= REGIONE CAMPANIA, in persona del L.R.p.t.,

© CONQUEROR CORP. & ASSOCIATES

29 MAR 2010

Napoli 03.03.2018

~~Pelle Stron~~

Mario Todor

Gianfranco Barbero

Eduardo Roberto

Roberto Giuseppina

Francesca Colasanti

Vittorio Lazzari

Adèle Robert

Franco Robert

Autentico delle finanze

Raffaele

1976

elett.te dom.to presso la sede in Napoli via S. Lucia n. 81 ;

CONTRO= **GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**, in
persona del Presidente p.t. nella sede istituzionale in Napoli

CONTRO= **CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CAMPANIA**, in persona del L.R. p.t., nella sede istituzionale di
Napoli

E= **REGIONE CAMPANIA, A.G.C. 15 SETTORE
PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI ARIANO IRPINO**,
in persona del Dirigente p.t. ing. Celestino Rampino dom.to per la
carica in via Fontananuova n. 15, Ariano Irpino

NONCHE' = **COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO**, in persona
del Sindaco p.t. dom.to per la carica nella sede municipale in
Savignano Irpino al C. so V. Emanuele Palazzo Orsini .

- **ROBERTO LUIGI**, res. in Savignano Irpino alla via De
Gasperi n. 11

- **FALLIMENTO ROBERTO ANNIBALE**, presso il Curatore
avv. Tedeschi Luigi in Ariano Irpino alla via Parzanese n. 70.

AVVERSO E PER L' ANNULLAMENTO, PREVIA
SOSPENSIVA del :

**Decreto Dirigenziale n.1 del 21 gennaio 2010 A.G.C. 15 – Piano
Regionale delle Attività Estrattive. Art. 25 co. 6 e 7 delle Norme**

Tecniche di Attuazione. Individuazione ordine prioritario e cronologico di coltivazione dei singoli comparti estrattivi nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, per il gruppo merceologico gesso, - a firma del Dirigente del Settore Ing. Celestino Rampino - Settore Provinciale del Genio Civile di Ariano Irpino - pubblicato sul B.U.R.C. n. 12 della Regione Campania del 08.02.2010, affisso all'Albo del Comune di Savignano Irpino il 29.01.2010

B) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento sub a), comunque lesivi della posizione giuridica dei ricorrenti .

Premessa in fatto

I ricorrenti sono comproprietari, in uno al non costituito sig. Roberto Luigi ed alla Curatela del Fallimento di Roberto Annibale presso il Tribunale di Ariano Irpino (Av) dei diritti di sfruttamento del sottosuolo relativo al latifondo cd. " La Ferrara" sito in agro di Savignano Irpino (Av).

Il titolo giuridico di quanto appena riferito è costituito e riscontrabile nei seguenti atti:

1°) atto di compravendita per notar Talamo del 05.07.1933 col quale il sig. Roberto Pasquale acquista una quota indivisa del latifondo "La Ferrara" da Tartarone Giuseppe (doc. in atti).

2°) atto di divisione per atto notar Giuseppe Tozzi, notaio in Napoli, del 15.10.1936, (doc. in atti) ivi registrato all'Ufficio Atti Pubblici di Napoli, col quale Balsamo Maria, quale tutore dei minori Tartarone Alfredo, Tartarone Anna e Roberto Pasquale procedono all'art. 3) alla divisione del latifondo "La Ferrara" con le quote ivi descritte, nonché stabiliscono al punto c) del capo IV che rimarranno tra le 'Cose comuni nonché servitù, diritti ed oneri di ciascuna quota della divisione': *.. "il sottosuolo dell'intero latifondo, sia come minerali e sia come acque, non potendo alcun condividente iniziare opera veruna di assaggio e di sfruttamento, senza l'assenso degli altri condividenti. All'uopo il condividente nella cui zona si ha fondato motivo di rintracciare minerali o acque minerali deve prestarsi agli opportuni assaggi ed a prestarsi alla realizzazione di tutti quei mezzi di arte, quali scavi, gallerie, vie e simili, atte a rendere possibili e vantaggioso lo sfruttamento"*

3°) testamento pubblico per notar Moscatelli di Ariano Irpino del 24.01.1943 (doc. in atti) per quanto attiene alla successione di Roberto Pasquale in favore dei due figli Vito e Pompilio, nel quale viene stabilito dal testatore che *...: "i frutti civili di questa cava di gesso (fondo La Ferrara) fino a quando vivrà Maria Balsamo vedova Tartarone, si apparterranno metà a mio figlio Pompilio e*

metà a mio figlio Vito. Dopo la morte di essa Maria Balsamo si apparterranno solamente a mio figlio Pompilio". Tale testamento è stato trascritto il 27.01.1947 al n. 1065 .

Tale assetto giuridico in ordine ai diritti di sfruttamento del minerale (cava di gesso) e di acque minerali non è mai stato messo in discussione da nessuno; in particolare Roberto Pasquale, col testamento del 1943, ha sostanzialmente stabilito che a partire dalla morte di Maria Balsamo, avvenuta il 7.7.1975, i diritti di sfruttamento del sottosuolo del fondo La Ferrara appartenessero solo al figlio Pompilio e, quindi ai di lui eredi (tra cui l'attuale ricorrente), escludendo il figlio Vito e i di lui eredi, al quale sono andati altri beni, ma anche parte del soprassuolo del fondo La Ferrara

4) Infine, con sentenza n. **367 del 2009** (doc. in atti), il Tribunale di Ariano Irpino ha confermato la indicata titolarità dei diritti di sfruttamento del sottosuolo dell'intero latifondo 'La Ferrara'.

I titolari del diritto di sfruttamento del sottosuolo solo una volta hanno concesso a terzi di coltivare le cave esistenti nell'intero latifondo: ciò è avvenuto con atto per notar Capozzi del 4.3.1951, trascritto ad Avellino il 15.3.51 (doc. in atti), nel quale i condividenti Tartarone Alfredo, Roberto Pompilio e Vito ed il

procuratore speciale di Roberto Maria Grazia, previo esplicito richiamo alle rispettive quote di titolarità sul sottosuolo, cedettero alla Società Industrie Laterizi srl i diritti di sfruttamento delle cave di gesso alla contrada La Ferrara per vent'anni, prorogabile fino a cinquant'anni (al 31.12.2001) con possibilità di cessione a terzi; cosa che è avvenuta fino al 2005, anno in cui gli epigrafati contitolari sono ritornati nel possesso esclusivo dell'intero latifondo.

CIRCOSTANZE DI FATTO

I ricorrenti, avendo interesse allo sfruttamento delle cave di gesso presenti nei loro vasti possedimenti, hanno dato inizio ad un'attività organizzativa con la quale da un lato sono stati incaricati tecnici specializzati,.. che hanno ricevuto il compito di studiare geologicamente l'intero latifondo 'La Ferrara', verificando la presenza dei depositi di gesso; dall'altro è stata costituita una società, la **Gessi Roberto s.r.l.**, la quale ha ricevuto l'autorizzazione da tutti i ricorrenti epigrafati, di intraprendere, previa predisposizione di un apposito programma volto alla ricomposizione e riqualificazione ambientale delle cave abbandonate dalla curatela fallimentare, e di quelle il cui sfruttamento, talvolta illegittimo e scriteriato, ha condotto ad una

modificazione morfologica dei luoghi, creando gravi e pericolosi fenomeni gravitativi (frane di notevoli dimensioni), l'attività di coltivazione delle cave presenti nel latifondo e di aprire nuove cave.

Nel corso della predisposizione della copiosa attività appena descritta, in data 29 gennaio 2010, presso il Comune di Savignano Irpino, viene affisso il "Decreto Dirigenziale n. 1 del 21.01.2010, A.G.C. 15 Lavori Pubblici, contenente il Piano Regionale delle Attività Estrattive. Art 25 co 6 e 7 delle N.T.A.. Individuazione ordine prioritario e cronologico dei singoli comparti estrattivi nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, per il gruppo merceologico gesso".

Tale piano, richiamando una delibera di G.R. della Campania n. 323 del 07.03.2009, con la quale si era proceduto ad una prima individuazione dei Comparti Estrattivi sul territorio regionale, nonché una successiva delibera di G.R. n. 491 del 20.03.2009 con la quale si è proceduto alla perimetrazione conclusiva dei comparti estrattivi della Provincia di Avellino, ha decretato l'indicato ordine prioritario e cronologico di coltivazione dei comparti estrattivi di gesso, demandando a successivi atti, l'avvio della procedura di coltivazione del singolo comparto.

Che i ricorrenti, quali titolari pro quota del diritto di sfruttamento del sottosuolo del latifondo La Ferrara, nel comune di Savignano Irpino, nel quale sono ricompresi tutti i comparti individuati dal P.R.A.E. affisso il 29.01.2010, avendo contestualmente ricevuto dai propri geologi, i risultati delle indagini volte a verificare la presenza dei depositi di gesso nel proprio latifondo, hanno verificato materialmente l'inesistenza di depositi di gesso in molti dei comparti individuati dal piano, nonché l'erronea stima dei depositi esistenti e riportati nelle tabelle, creati non sulla base di dati geologici e, quindi, errori nella predisposizione dell'ordine cronologico e prioritario di coltivazione, che non tiene conto della impossibilità di concessione di autorizzazioni e/o nulla osta di Autorità Amministrative.

Che, pertanto, i ricorrenti hanno interesse a contestare il Decreto Dirigenziale n. 1 del 21.01.2010 ed ogni atto prodromico e connesso per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO :

***Incongruità - carenza di istruttoria con contestuale violazione del contenuto dispositivo regolamentare dell'art.2 comma 1 e comma 3- della L.R. 17 del 13/4/95:**

nell'atto che si impugna si legge, " alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento p.i. Giovanni Mazzariello. e delle risultanze e

degli atti richiamati nelle perimetrazioni costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché delle espressa regolarità resa dal responsabile del procedimento medesimo"... e che in virtù di tanto, ai sensi dell'art. 25 comma 6 e 7 delle NTA del PRAE viene indicato ordine cronologico e prioritario di coltivazione dei comparti estrattivi di gesso, ricadenti nel territorio di competenza del Settore del Genio Civile di Ariano Irpino. Ebbene dall'esame approfondito posto in essere con ausilio di geologo esperto teso ad indagine geologica finalizzata precipuamente alla individuazione della presenza di depositi di gesso si è giunti alla conclusione della erronea individuazione cronologica e prioritaria di coltivazione dei singoli comparti estrattivi, per assenza di esame degli aspetti geomorfologici dei terreni e delle cave, che si traduce in una superficiale o del tutto mancante istruttoria che non tiene conto delle reali capacità, potenzialità e qualità delle cave, che non attua razionalmente la politica organica di approvvigionamento e di razionale e logica utilizzazione delle risorse delle materie di cava. Pone infatti impropriamente al numero 1 ed al n 2 superfici in Ariano Irpino con individuazione di comparto rispettivamente C07AV 01 della superf. di mq. 164.265 e comparto C07AV 02 della superficie di mq. 58.522 , trascurando per il comparto in cronologia 1 che la quantità di gesso disponibile nel detto comparto è allocata in area che si profila inidonea all'estrazione del gesso, sia per l'esiguità dell'eventuale potenzialità di approvvigionamento che per le caratteristiche dell'area, tanto secondo accertamenti ed interlocuzioni presso l'Autorità di Bacino delle Puglie, Rilevante in tal senso è la circostanza che trattasi di area caratterizzata da intensa franosità – con pericolosità geomorfologica molto elevata in cui il gesso è suscettibile di estrazione in un unico limitato punto dell'area sottoposta tra l'altro a vincolo idrogeologico, in cui è sconsigliabile l'estrazione anche per motivi di sicurezza .

**MANCATA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE
CONTEMPLATA ASSENZA DI VALUTAZIONE DEGLI**

INTERESSI CONTRAPPOSTI – con violazione del bilanciamento e contemperamento dei diversi interessi coinvolti . E' necessario precisare che la previsione di apertura di nuove cave presuppone un equilibrato piano di individuazione delle aree adibite e/o suscettibili di estrazione vedasi sent. TAR Puglia – Bari del 10 luglio 2009.

In tema di cave, l'art. 152 d.l.gs. n°42/2004 postula l'attribuzione di un potere discrezionale – comunque tecnico in capo all'Amm.ne che, nel contemperamento delle contrapposte esigenze di tutela del vincolo paesaggistico (non direttamente gravante sulle zone interessate dall'apertura della cava) ed l'attività estrattiva tenga conto del giusto ed idoneo bilanciamento nel rispetto dei doveri di imparzialità ed obbiettività propri dell'azione amministrativa con conseguente obbligo di idonea e logica motivazione delle proprie determinazioni. Ineludibile è l'onere della Regione di coinvolgere gli enti locali nella scelta, con rimissione degli atti perché si acquisisca il parere del Comune interessato con formulazione di opportuni pareri a riguardo Cons. di Stato sez VI, 6 giugno 2008 n°2743 TAR Lombardia – Brescia sez. II, 1 dicembre 2009 , n° 2389.- Tant'è che il Comune è legittimato ad impugnare i provvedimenti di concessione incongrua e di sfruttamento di una cava ubicata nel suo territorio, in quanto è titolare in via prioritaria, della potestà di gestione del territorio e del più ampio dovere di tutela degli interessi della collettività locale- vedasi sent. Cons. di Stato, sez. VI, 29 gennaio 2002, n°492.

***Illegittimità del provvedimento impugnato per assenza della comparazione congrua ed attenta dei presupposti oggettivi improntati alla utilizzazione delle aree da destinare ad attività estrattiva - *Ed ancora*-Violazione ed erronea applicazione dell'art. 25 comma 6 e 7 delle NTA DEL PRAE –**

I citati Principi normativi si profilano ineludibili nel rispetto del principio generale della democratizzazione ed organicità cui è tenuta la P.A. nel caso di specie risulta necessaria la lettura attenta al fine di giungere alla idonea interpretazione del comma 7 dell'art 25 menzionato quale presupposto della procedura di coltivazione che si profila ineludibile, quale substrato per l'avvio della procedura di coltivazione con prodromica individuazione dell'ordine prioritario e cronologico dei singoli comparti; nel caso di specie l'art 25 comma 7 è stato superficialmente interpretato con contestuale erronea applicazione, infatti nella relazione sottesa alla individuazione dei comparti non si è tenuto conto delle caratteristiche intrinseche delle aree in cui si trovano allocate le cave, della potenzialità delle stesse nella contestualità delle caratteristiche delle aree limitrofe .

* Mancata valutazione dello stato dei luoghi e della potenzialità degli stessi con contestuale incongruità, che si traduce in violazione dell'art.21, comma 4 e art. 89 comma 11 delle NTA del PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE; difetto di motivazione –violazione dei principi generali ineludibili previsti dalla legge 241 del 1990 – ed errata interpretazione ed applicazione della legge Regionale di coltivazione ed individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva: nel caso di specie sebbene nella premessa dell'atto che in questa sede si impugna, si legge che la Regione Campania con L. R. n°54 dell'85 così come modif. ed integrata con L.R. n.17 del 1995, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati....– intervenuta successivamente approvazione da parte di Commissario ad Acta con propria ordinanza n.11 del 7/6/2006 in BURC n°27 del 19/06/2006 del Piano Regionale delle attività estrattive della Regione Campania e con successiva ordinanza n. 12 del 6/7/2006 in Burc del 14/08/2006 n.37- alcuna considerazione e riscontro concreto obbiettivo dei presupposti legittimanti si ravvisa nell'atto impugnato che si limita alla parafrasi di mero stile della norme senza collegarle alla situazione concreta

locale e limitrofa in riferimento alle qualità intrinseche ed estrinseche dei giacimenti e delle caratteristiche delle aree in cui si trovano allocati.

*Assenza della comparazione congrua ed attenta dei presupposti oggettivi improntati alla utilizzazione delle aree da destinare ad attività estrattiva : con deliberazione di Giunta Regionale n°491 del 2009 sono stati individuati i comparti estrattivi per il gruppo merceologico "gesso" attraverso perimetrazione dei comparti; ebbene individuati i siti andavano posti in essere i dovuti accertamenti tesi a dare priorità ai siti più idonei sia sotto il profilo di produttività – qualità in relazione alle destinazioni tipiche e conformazione geomorfologica dei fondi senza trascurare la eventuale sussistenza di vincoli – tanto non è stato posto in essere , il provvedimento impugnato si profila per tanto monco dell'idoneo esame obbiettivo. Quanto evidenziato e rappresentato può agevolmente essere accertato attraverso opportuna C.T.U. che tenga conto dei quesiti affrontati dal c.t.p. incaricato dai ricorrenti, Geologo Giancarlo Boscaino, esperto in geologia tecnica ed ambientale, con verifica dei comparti in comparazione al fine di accertare in contraddittorio la reale priorità' con proporzionale cronologia da attribuirsi ai siti individuati, che si profilano erroneamente indicati in cronologia nel decreto dirigenziale n.1 del 21 gennaio 2010; dalla relazione di perimetrazione dei comparti si rileva che per il comparto in cronologia 4) (impropriamente attribuita) area suscettibile di nuove estrazioni con cod. C08AV -che ricade nel territorio comunale di Savignano Irpino – nell'area dove insiste la cava censita con codice PRAE 64096 – 02 raggiunge notevole estensione insieme alla area di cava preesistente, che a sud raggiunge il perimetro dell'area suscettibile di nuove estrazioni. Dalla relazione del geologo Boscaino si rileva che la potenzialità annua di mc. 82.868 per il comparto individuato dal numero 4 (C08AV-01) è nettamente superiore a tutte le altre che la precedono.

Dalla relazione tecnica del geologo dr. Boscaino, che ha effettuato l'esame più approfondito di tutti i comparti in Savignano Irpino, si rileva altresì precipuamente che per i comparti C19AV02, C19AV03 E C19AV04 si assiste

a "frane in successione argillosa-marnosa". Da ciò si rileva che i predetti comparti sono privi di gesso. Il comparto C19AV01 pur presentando disponibilità di gesso, in quantità limitata, non si presenta suscettibile di estrazione in sicurezza per la presenza di una pericolosità dei fondi superiori ed adiacenti, che tendono a sospingersi per movimentazione franosa sulla cava. Pertanto, il detto comparto non poteva essere posto in priorità cronologica 3).

I ricorrenti, avendo interesse a svolgere attività estrattiva in maniera produttiva ed organica, nel rispetto dell'ambiente circostante, hanno richiesto al proprio CT di fiducia, esperto in geologia tecnica, ragguaglio in merito all'area individuata dal più ampio comparto C08AV, che è tutto nella loro disponibilità, di individuare la migliore area estrattiva, o meglio la presenza di gesso in corrispondenza di area individuata in Tavola 7, che ricade sia nella cava censita con codice 64096-02, che nelle zone suscettibili di nuova estrazione, distinte dalla sigla C08AV, e contestualmente la comparazione tra la detta area e le aree suscettibili di nuova estrazione individuate dal comparto C19AV. Dall'esame approfondito e comparativo delle aree individuate nell'atto che in questa sede si impugna, si rileva che " la stima del materiale disponibile calcolata sul ventennio per i comparti C19AV01 - C19AV02 - C19AV03 - C19AV04 e C08AV-01, riportata nelle tabelle inserite nel DGR 491/09, RISULTA ERRATA.

Ed altresì si rileva dalla verifica effettuata che l'area tra quelle indagate in comparazione più idonea all'estrazione di gesso è quella che rientra nell'intero comparto delle cave censite con PRAE 64096-02, in quanto la stessa è suscettibile di estrazione di volumi più significativi di gesso; e tanto è di chiara evidenza, *ictu oculi*, anche per chi è profano della materia, che nell' area di cava preesistente, censita col codice 64096 -02, nell'ambito del comparto C08AV, il gesso affiora in grande quantità, e sul piazzale della cava, lo si calpesta addirittura! Laddove nei limitrofi e posti a valle nuovi comparti è visibile terreno ed argilla, cioè una composizione

geomorfologia completamente diversa.

Per la detta area nella disponibilità dei ricorrenti, la Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno ed Avellino si è già espressa per la revoca del vincolo archeologico, rilasciando nulla osta per la coltivazione della cava ai ricorrenti Roberto Paolo, Annibale ed Adele, che ne hanno fatto richiesta tempestiva.

Infine si pone in chiara evidenza che i comparti distinti dalla sigla C19AV del DGR 491/09 sono sottoposti ad una serie ad una serie di fenomeni gravitativi imputabili a movimenti di tipo colate attivi e quiescenti, che interessano sia il substrato che i terreni di riporto e tra l'altro non può trascurarsi che i predetti comparti rientrano nell'area che è stata perimetrata e classificata, nel piano stralcio di Bacino, per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia, quale area a "pericolosità geomorfologia molto elevata" (PG3), e, pertanto, se ne esclude, a priori, la possibilità di estrazione in sicurezza.

Manifesta incongruità del decreto dirigenziale impugnato: alla luce delle circostanze fattuali rappresentate e meglio chiarite dalla relazione del geol. Boscaino, che ha interessato la verifica ed esame di zone caratterizzate da affioramento della formazione gessoso – solfifera – tra quelle indagate manifesta inequivocabilmente errata la attribuzione in cronologia delle priorità così come articolata nel provvedimento impugnato. Da tanto si rileva la illegittimità manifesta e parzialità con contestuale violazione del principio di contemperamento interessi coinvolti e tutela dell'ambiente: La pianificazione dell'attività di cava, al pari di ogni attività di pianificazione riguardante in genere il governo del territorio, deve contemperare necessariamente la pluralità degli interessi coinvolti; in tal senso l'interesse economico dell'impresa esercente l'attività estrattiva, meritevole di tutela ai sensi dell'art.41 della Costituzione, deve essere valutato e tutelato insieme ad altri interessi di rango costituzionale, come quelli inerenti la tutela del territorio e dell'ambiente (art.9 della Cost., ma si abbia anche riguardo ai limiti costituzionali alla libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 comma 2)

Di tanto non vi è traccia nella individuazione cronologica prioritaria che si

impugna soprattutto se consideriamo la individuazione del comparto in cronologia 1 si profila errato posto che la quantità di gesso disponibile nel detto comparto è allocata in area che si profila inidonea all'estrazione del gesso, sia per l'esiguità dell'eventuale potenzialità di approvvigionamento (il gesso è suscettibile di estrazione in un unico limitato punto dell'area sottoposta tra l'altro a vincolo idrogeologico) - che per le caratteristiche dell'area caratterizzata da intensa franosità - con pericolosità geomorfologica molto elevata in cui è tecnicamente sconsigliabile l'estrazione anche per motivi di sicurezza . - vedasi sent. TAR Lombardia, Milano, sez. IV n°5015 dell'11 nov. 2009 - Non si trascuri che è prevista, relativamente all'esercizio dell'attività estrattiva, nel caso possano derivare danni gravi all'assetto idrogeologico, all'ambiente e/o paesaggio, la facoltà del sindaco del comune nel cui territorio insiste il giacimento, di sospendere l'attività sino alla pronuncia dell'assessore regionale che è tenuto a pronunciarsi tempestivamente per le eventuali certe conseguenze che andrebbero a cedere sulla collettività locale. È necessario uno studio oculato dell'impatto ambientale degli effetti sinergici e cumulativi dell'inquinamento inevitabilmente prodotto nell'esercizio delle attività tese all'estrazione, che può trasferirsi nelle falde profonde agevolati dalla ferita operata nel terreno che in zona franosa di certo non si presenta adeguatamente impermeabilizzato e degli effetti sinergici legati alla consistenza del fondo in cui si trova allocata la cava . Tant'è che appare ragionevole impedire l'attività di apertura di cave in determinate zone sottoposte a particolari vincoli, che vanno puntualmente indicati per sostenere , sotto il profilo motivazionale, opzione preclusiva o limitativa con indicazione di specifici e concreti riferimenti normativi vedasi sent. T.A.R. Abruzzo L'Aquila del 22 ottobre 2004, n°1146 .

*Violazione di legge: con precipua violazione chiara dell'art. 3- L.241/90, e contestuale illegittimità dell'atto impugnato per astratta e generica ed apodittica motivazione che si limita alla parafrasi della norma senza collegarla alla situazione concreta, con formule di mero stile.

Alcuna motivazione o ragione congruamente suffragante si profila caratterizzare l'iter che ha determinato la P.A. alla **individuazione cronologica prioritaria** dei comparti estrattivi. Non si trascuri che il difetto di motivazione è di tutta evidenza ove si consideri che per consolidata giurisprudenza è illegittimo il provvedimento nel quale la motivazione si esaurisca in un giudizio apodittico senza indicazione delle sue premesse logico – giuridiche e dell'iter- argomentativo che hanno determinato la decisione. (per analogia vedasi -Consiglio di Stato sentenza n.1608/1999). *Non si trascuri che il Consiglio regionale, chiamato all'approvazione del piano cave provinciale secondo quanto stabilito dalla legge Regionale svolge una funzione di carattere amministrativo soggetta a doveri di imparzialità ed obiettività propri della azione amministrativa, con conseguente obbligo di motivazione delle proprie scelte, anche quando si trova a dover esaminare osservazioni presentate da soggetti privati partecipanti al procedimento amministrativo. Questi ultimi hanno infatti il diritto di presentare memorie ed osservazioni sollecitati dall'amministrazione che la stessa ha il dovere di valutare – per analogia vedasi sent. TAR Lombardia – Milano sez. IV n.5015 dell'11 nov. 2009.*

– Carenza di esame obbiettivo nella cronologia con identificazione dei comparti: Viene trascurata la necessità di tener conto della quantificazione reale dei materiali estraibili, in base al fabbisogno regionale in considerazione delle esigenze di produzione, che vanno individuate entro i limiti compatibili con il principio di tutela dell'ambiente cardine della L.R. n° 17/95. Nel caso che ci riguarda non si può trascurare la configurazione dell'area interessata e di quelle immediatamente limitrofi, la estensione dei comparti che presentano una superficie di poco superiore al minimo stabilito dalle NTA del PRAE . Chiaro è il principio sancito dalla lettera a) del n°5 dell'art. 2 cui si deve far riferimento nella individuazione dei perimetri dei comparti in cui si collocano le cave – alla luce della lettera a) n°5 art.2 L.R.17 /95 si individuano e delimitano le aree potenzialmente utilizzabili ai fini estrattivi, tenuto conto

delle compatibilità con i vincoli paesistici ed idrogeologici con i parchi naturali perimetrali nonché con gli altri programmi di assetto del territorio, e rilevante è il n°6 dell'art.2 già menzionato “ La Giunta Regionale predispone per ciascuna provincia un piano delle cave, alla luce delle aree nelle quali potranno essere consentiti, in rapporto alla consistenza delle risorse minerarie, alla possibilità di recupero ambientale della zona ed allo studio quantitativo e qualitativo di ricettività del territorio interessato, insediamenti per la coltivazione di materiali di cava .Di tanto non vi è traccia nella individuazione delle aree previste per i comparti così come cronologicamente indicati nello impugnato provvedimento. Al fine di fare chiarezza si profila necessaria opportuna e mirata C.T.U in contraddittorio per porre in essere i necessari accertamenti così da aggiornare il piano regionale del settore estrattivo alla luce dei concreti saggi e verifiche in comparazione dei comparti individuati in modo da dare la priorità nel modo idoneo a quelli più produttivi e qualitativamente migliori nel rispetto della normativa vigente anche a tutela delle esigenze della collettività locale. Tra l'altro i comparti erroneamente individuati nel provvedimento impugnato sono rimasti inalterati nel tempo, sebbene il piano regionale del settore estrattivo preveda, insito in sé, l'aggiornamento ogni tre anni in considerazione delle potenzialità concrete del sito individuato compatibilmente con la tutela dell'ambiente e delle condizioni del suolo interessato. Nel comparto individuato dal n° 3 C19AV 01 con superficie di mq.50.131 allocato in Savignano Irpino si rileva che non vi è possibilità di estrazione del gesso in sicurezza per movimentazione franosa, mentre nei comparti individuati dalla cronologia C19AV02 03 04 rispettivamente con superficie 55.509 -55.595 – 58.324 non vi è disponibilità di gesso ; invece il comparto C08AV01 in zona Savignano Irpino indicato con cronologia 4 con superficie di mq.83.034 è tra i comparti individuati quello da potrebbe definirsi prioritario posto che per superficie e caratteristiche presenta le migliori potenzialità di idoneità alla destinazione. Tuttavia dalla relazione – saggi posta in essere su incarico dei ricorrenti si rileva che volumi significativi di gesso sono suscettibili di estrazione in

corrispondenza della area indicata dai ricorrenti che rientra all'interno della cava censita con il cod. PRAE 64096 02 : qui come già detto, il gesso affiora in enormi blocchi ed è calpestabile per gran parte dell'intero comparto; laddove , invece, nell'area delimitata " al netto cave" (C08AV01) con retino rosso dal Genio civile di Ariano Irpino, secondo i saggi geologici non vi è gesso e sull'area vige il vincolo archeologico. *

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il fumus boni juris, emerge evidente dai motivi del ricorso, chiara è la circostanza che l'Amministrazione si è determinata in maniera superficiale e senza interlocuzioni locali tese ad individuare i comparti in considerazione delle reali oggettive potenzialità delle cave e delle compatibilità ambientali . Quanto - al periculum in mora è provato sussistendo chiaramente, per le ragioni di fatto e di diritto spiegate in atti. Chiaro si profila il danno che deriverebbe dall'esecuzione dell'impugnato provvedimento sia alla collettività locale che ai ricorrenti. Pericolosa potrebbe rivelarsi l'attività estrattiva nelle cave che si presentano caratterizzate dagli evidenziati *fenomeni gravitativi che interessano sia il substrato che terreni di riporto, ascrivibili a movimenti del tipo colata, attivi e quiescenti*, che andrebbero certamente a riflettersi sulla collettività locale in maniera irreparabile sia nella immediatezza che in seguito. Alcuo danno può dirsi paventare per la Pubblica Amministrazione dalla sospensione del provvedimento , anzi è interesse pubblico l'accertamento effettivo ed oculato, dei depositi di gesso nella vasta area del Comune di Savignano Irpino, il razionale sfruttamento in armonia con la tutela della salute e dell'ambiente. E poi l'effettivo e produttivo sfruttamento delle cave comporterebbe un sensibile giovamento per la intera collettività, soprattutto in termini di impulso all'economia locale e regionale, con impiego di manodopera specializzata e non, e l'intero indotto, non da ultimo il beneficio economico per gli enti locali.

La sospensione del provvedimento impugnato si profila necessario, quindi

sia per il danno che andrebbe ad incidere sull'assetto zonale, per la morfologia del suolo, che per il danno patrimoniale che andrebbe a cedere sui ricorrenti per la impossibilità di porre in essere positiva ed organica "attività estrattiva " in armonia con la tutela dell'ambiente, e delle esigenze della collettività, con conseguenziali effetti positivi concreti per la collettività in un momento in cui, come quello attuale di profonda crisi economica, che coinvolge un po' tutti i settori, risulta necessario spronare e stimolare attività di iniziativa privata di respiro per la collettività. Non si trascuri la tutela delle esigenze di idoneo approvvigionamento posto che il suolo nella disponibilità dei ricorrenti , per quanto si rileva dalle indagini poste in essere, si profila il più idoneo, alla estrazione di gesso, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo che di sicurezza) . Tanto può essere accertato agevolmente con accesso in loco ed esame comparativo, in contraddittorio, dei comparti tutti individuati, al fine di tutelare le esigenze della collettività .

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO I ricorrenti ut supra rapp.ti, difesi ed elett.te dom.ti, per le ragioni di fatto e di diritto tutte esposte

INSISTONO

per l'accoglimento in toto del ricorso anche relativamente alla domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato e

CHIEDONO

Voglia fissarsi udienza in Camera di Consiglio

Voglia l'On.le Tribunale adito, altresì, pronunciarsi ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 205/2000, sussistendone i presupposti, emettendo se del caso, anche inaudita altra parte gli opportuni provvedimenti cautelari provvisori, -

DISPORRE LA SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO E L'ADOZIONE DI OGNI PIU OPPORTUNA MISURA CAUTELARE IDONEA IN CONCRETO AD ASSICURARE nelle more gli effetti della decisione del ricorso e precipuamente concludono perché l'On.le T.A.R. adito

Voglia respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni così provvedere: a) in via preliminare accogliere l'istanza incidentale di sospensiva e per l'effetto ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato; b) nel merito

dichiarare la nullità ed illegittimità dell'atto impugnato e di tutti quegli atti presupposti connessi e consequenziali e per l'effetto pronunciarsi per l'annullamento, con ogni statuizione consequenziale di legge.

CHIEDONO IN VIA ISTRUTTORIA la nomina di opportuno CTU esperto nella individuazione dei comparti estrattivi per il gruppo merceologico gesso e contestualmente esperto nella materia geologica, così da esaminare in comparazione, i comparti tutti individuati cronologicamente, alla luce dell'assunto peritale redatto dal geologo Dott. Giancarlo Boscaino che si versa in atti, allo scopo di verificare l'esistenza delle formazioni gessoso-solfifera nelle aree individuate dai comparti, anche e soprattutto attraverso sondaggi ed accesso in contraddittorio a tutte le cave indicate in atti: il tutto al fine di procedere alla idonea individuazione dei comparti con appropriata cronologia e priorità nel rispetto dei requisiti oggettivi ed al fine di procedere all'aggiornamento congruo della cronologia e priorità dei comparti con riforma della individuazione cronologica dei comparti dell'atto impugnato, in relazione alle concrete caratteristiche e potenzialità dei siti individuati anche con riferimento alle compatibilità ambientali.

SI CHIEDE altresì, che l'On.le Tribunale Adito Voglia ordinare agli Enti convenuti la produzione in giudizio dei documenti tutti che l'hanno determinato al provvedimento – nonché tutti gli atti posti in essere prodromici allo stesso sino ad oggi, utili ai fini di ricostruire l'iter procedurale completo - in via subordinata, nel caso a ciò non si ottemperi, Voglia disporre l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. degli atti e documenti tutti relativi al procedimento conclusosi con impugnato provvedimento. I ricorrenti si riservano la facoltà di spiegare motivi aggiunti al ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte delle Amministrazioni degli atti del procedimento.

Ai fini della L. n.488 del 23 dicembre 1999, e del DPR 115 del 2001 si dichiara che trattandosi di causa con valore indeterminato, sarà versato il contributo unificato pari ad euro 500,00.

Si allegano atti come da indice, tra cui:

- provvedimento impugnato così come pubblicato - perizia geologica tecnico ambientale del Dr. Geol. Giancarlo Boscaino- copia delibera di G.R. n. 491 del 20.03.2009 — copia atto per notar Talamo del 05.07.1933 —
- copia atto per notar Tozzi del 15.10.1936 — - copia testamento per notar Moscatelli del 24.01.1943 - copia atto per notar Capozzi del 04.03.1951 - copia sentenza del Tribunale di Ariano Irpino n. 367/2009 -

Napoli li 29 marzo 2010

Avv. Raffaele Sasso
Avv. Maria Vincenza Giannattasio

ATTO DI NOTIFICAZIONE

Si notificchi l' antescritto ricorso, con urgenza ed a ogni effetto e
conseguenza di legge a:

1) **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Legale Rappresentante

p.t., corrente in Napoli alla via S.Lucia n. 81;

2) **GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**, in persona del

Presidente p.t. nella sede istituzionale nota in Napoli

3) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, in

—  persona del L.R. p.t., nella sede istituzionale nota in Napoli

Bellini Franca



4) REGIONE CAMPANIA, A.G.C. 15, Settore Provinciale del Genio Civile di Ariano Irpino, in persona del Dirigente p.t. ing. Celestino Rampino, corrente in Ariano Irpino alla via Fontananuova n. 15

5) COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO, in persona del Sindaco p.t. dom.to per la carica presso la sede municipale in C. so V. Emanuele, Palazzo Orsini

6) ROBERTO LUIGI, res. in Savignano Irpino alla via De Gasperi n. 11

7) FALLIMENTO ROBERTO ANNIBALE, in persona del Curatore p.t. avv. Luigi Tedeschi, corrente in Ariano Irpino alla via Parzanese n. 70 , ivi consegnando copia per ciascuno di essi a